

**Ordinanza del DFE
concernente le esigenze minime per il riconoscimento
dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole
specializzate superiori
(OERic-SSS)¹**

dell'11 marzo 2005 (Stato 1° novembre 2010)

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE),

visto l'articolo 29 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 46 capoverso 2 LFPr in relazione con l'articolo 41 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza regola le condizioni per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

² L'ordinanza vale per i seguenti campi:

- a. tecnica;
- b. ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica;
- c. economia;
- d. agricoltura ed economia forestale;
- e. professioni sanitarie;
- f. lavoro sociale e formazione degli adulti;
- g.⁴ arti, arti applicate e design;
- h.⁵ trasporti e traffico.

RU **2005** 1389

¹ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4555).

² RS **412.10**

³ RS **412.101**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4555).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4555).

³ Le condizioni particolari, valide per singoli campi secondo il capoverso 2, sono disciplinate negli allegati della presente ordinanza.

Capitolo 2: Condizioni per il riconoscimento

Sezione 1:

Obiettivi di formazione, volume di formazione, forme d'insegnamento e lingua d'insegnamento

Art. 2 Obiettivi di formazione

¹ I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori trasmettono agli studenti le competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo.

² Sono orientati alla pratica e sviluppano soprattutto la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, di analizzare i compiti relativi alla professione e di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Art. 3 Volume di formazione

¹ Ai cicli di formazione si applicano le seguenti indicazioni minime di ore di studio ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 OFPR:

- a. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un attestato federale di capacità nello stesso settore: 3600 ore di studio;
- b. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un altro titolo del livello secondario II: 5400 ore di studio.

² Uno studio postdiploma comprende almeno 900 ore di studio.

³ Le prestazioni di formazione richieste possono essere convertite in un sistema riconosciuto di crediti didattici in base alle ore di studio. Il resto risultante dalla conversione è arrotondato per eccesso.

Art. 4 Forme d'insegnamento

¹ I cicli di formazione e gli studi postdiploma possono essere offerti a tempo pieno oppure paralleli all'esercizio di una professione.

² Lo svolgimento di un ciclo di formazione a tempo parziale presuppone l'esercizio di un'attività professionale nel relativo settore almeno al 50 per cento. Sono fatte salve disposizioni particolari contenute negli allegati.

³ L'attività professionale svolta parallelamente ad un ciclo di formazione a tempo parziale è computata come segue:

- a. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un attestato federale di capacità nello stesso settore: al massimo 720 ore di studio;
- b. per i cicli di formazione che presuppongono il possesso di un altro titolo del livello secondario II: al massimo 1080 ore di studio.

⁴ Possono essere riconosciute forme particolari d'insegnamento quali la formazione a distanza, decentralizzata o a moduli.

Art. 5 Lingua d'insegnamento

Le lingue d'insegnamento sono le lingue nazionali e l'inglese.

Sezione 2:
**Programmi quadro d'insegnamento, regolamento di promozione
e procedure di qualificazione**

Art. 6 Emanazione di programmi quadro d'insegnamento

¹ I cicli di formazione si basano su programmi quadro d'insegnamento.

² I programmi quadro d'insegnamento vengono sviluppati ed emanati dagli operatori della formazione in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro; l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) li approva su richiesta della Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

³ Per gli studi postdiploma possono essere emanati dei programmi quadro d'insegnamento qualora sia previsto negli allegati della presente ordinanza.

Art. 7 Contenuto dei programmi quadro d'insegnamento

¹ I programmi quadro d'insegnamento stabiliscono:

- a. il profilo professionale e le competenze da raggiungere;
- b. ...⁶
- c. i campi di formazione e il tempo necessario per la loro trattazione;
- d. il coordinamento fra componenti scolastiche e pratiche;
- e. i contenuti della procedura di qualificazione;
- f. i campi tematici di contenuto generale: problemi di parità fra uomo e donna, utilizzo duraturo di risorse, competenza interculturale e protezione dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro.

² Possono inoltre stabilire quali certificati di capacità o titoli di studio equivalenti del livello secondario II rappresentano condizioni per l'ammissione ai cicli di formazione.

³ Considerano gli standard validi internazionalmente per l'esercizio della professione.

⁴ Sono verificati periodicamente e adeguati agli sviluppi economici, tecnologici e didattici.

⁶ Abrogata dal n. I dell'O del DFE del 20 set. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

Art. 8 Regolamento di promozione

L'operatore della formazione emana un regolamento di promozione.

Art. 9 Procedure di qualificazione

¹ Le procedure di qualificazione finale per cicli di formazione e studi postdiploma consistono almeno in:

- a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; e
- b. esami orali o scritti.

² Ulteriori esigenze concernenti le procedure di qualificazione finale sono disciplinate nei programmi quadro d'insegnamento.

³ Gli operatori della formazione disciplinano in dettaglio le procedure di qualificazione. Nella determinazione dei compiti tengono conto dei contenuti e delle prestazioni di formazione richieste del relativo programma d'insegnamento.

⁴ Le organizzazioni del mondo del lavoro partecipano alle procedure di qualificazione finale mettendo a disposizione i periti.

Sezione 3: Periodi di pratica**Art. 10**

¹ Nei cicli di formazione con periodo di pratica gli operatori della formazione sono responsabili della scelta delle aziende per lo svolgimento della pratica.

² I requisiti delle aziende per lo svolgimento della pratica sono stabiliti dagli operatori della formazione.

³ I periodi di pratica sono orientati alle competenze, si svolgono sotto l'assistenza di specialisti e sotto la supervisione degli operatori della formazione. I campi d'impiego e il tipo d'attività sono conformi al livello di formazione degli studenti.

Sezione 4: Operatori della formazione e corpo insegnante**Art. 11** Operatori della formazione

¹ La direzione dei cicli di formazione e degli studi postdiploma dispone delle necessarie qualifiche professionali e di conduzione.

² Le strutture, i mezzi didattici e i mezzi ausiliari per l'insegnamento devono rispondere ai requisiti qualitativi per un insegnamento professionalmente e pedagogicamente di alto livello.

³ La Commissione federale per le scuole specializzate superiori ha la facoltà di verificare periodicamente in forma appropriata, anche al di fuori di una procedura di riconoscimento, se gli operatori della formazione soddisfano i requisiti.

Art. 12 Corpo insegnante

¹ Gli insegnanti sono in possesso:

- a. di un titolo di studio universitario, titolo di studio di una scuola specializzata superiore o formazione equivalente nelle proprie materie d'insegnamento; e
- b. di una formazione pedagogico-professionale e didattica:
 1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale;
 2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

² Qualora in un settore non esista un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l'operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone in possesso delle conoscenze e dell'esperienza pratica necessarie.

³ È considerata attività a titolo accessorio un'attività di formazione ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.

⁴ Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d'insegnamento, non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

⁵ L'UFFT emana programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione degli insegnanti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.

Sezione 5: Ammissione

Art. 13 Cicli di formazione

¹ Per l'ammissione ai cicli di formazione si richiede, oltre al titolo di studio di livello secondario II e purché sia previsto nel relativo allegato:

- a. esperienza professionale; e
- b. un esame attitudinale

² Il volume e il contenuto degli esami attitudinali sono disciplinati dagli operatori della formazione.

³ È fatta salva un'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti.

Art. 14 Studi postdiploma

¹ L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio di livello terziario.

² È fatta salva l'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti.

Sezione 6: Diploma e titoli

Art. 15

¹ Nel diploma è riportato il ciclo di formazione o lo studio postdiploma e il corrispondente titolo con la menzione «dipl. SSS» oppure «SPD SSS». I titoli possono essere completati dalla designazione della specializzazione.

² I titoli dei cicli di formazione sono disciplinati negli allegati.⁷

³ L'UFFT tiene un registro dei cicli di studio postdiploma riconosciuti e dei relativi titoli legalmente protetti.⁸

Capitolo 3: Procedura di riconoscimento

Art. 16 Domanda di riconoscimento

¹ Chi vuole far riconoscere un ciclo di formazione o uno studio postdiploma deve farne domanda.

² La domanda dev'essere presentata all'autorità cantonale competente. Quest'ultima esprime un parere e lo trasmette insieme alla domanda all'UFFT.

³ Le domande di organizzazioni private del mondo del lavoro attive a livello nazionale sono presentate direttamente all'UFFT.

⁴ Nella domanda sono indicati:

- a. gli organi responsabili;
- b. il finanziamento;
- c. l'organizzazione e le forme d'insegnamento;
- d. le strutture e il materiale didattico;
- e. le qualifiche del corpo insegnante;
- f. il programma d'insegnamento;
- g. il regolamento relativo alla procedura d'ammissione, promozione e qualificazione;
- h. il sistema di garanzia e di sviluppo della qualità.

Art. 17 Decisione

L'Ufficio federale decide in merito al riconoscimento su richiesta della Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

Art. 18 Revoca del riconoscimento

¹ Qualora le esigenze minime non siano rispettate, l'UFFT fissa un termine per l'eliminazione delle lacune.

² Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non vengono eliminate conformemente alle esigenze minime, l'UFFT revoca il riconoscimento. L'autorità cantonale competente viene sentita preventivamente.

Art. 19 Indicazioni statistiche

¹ Gli operatori della formazione mettono a disposizione dell'UFFT, per scopi non riferiti a persone, i dati e gli indici necessari:

- a. relativi agli studenti, ossia numero, formazione precedente, ciclo di formazione, specializzazione, studio postdiploma, prosecuzione degli studi, esito degli esami;
- b. relativi al personale, ossia numero e struttura del corpo insegnante;
- c. relativi al finanziamento, compresi i mezzi di terzi, come pure la struttura delle uscite e dei costi.

² Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con l'Ufficio federale di statistica, modalità uniformi di rilevamento in relazione a elenchi e definizioni di caratteristiche, frequenza e scadenze.

Capitolo 4: Commissione federale per le scuole specializzate superiori

Art. 20 Composizione

¹ Viene istituita una Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

² La Commissione si compone al massimo di 15 membri.

³ Le singole organizzazioni del ramo, le scuole, i Cantoni e la Confederazione nonché le regioni linguistiche e i sessi devono essere rappresentati in maniera adeguata.

⁴ La Commissione si autocostruisce.

⁵ L'UFFT assume la segreteria della Commissione.

Art. 21 Compiti

¹ La Commissione esprime il proprio parere, all'attenzione dell'UFFT, sui programmi quadro d'insegnamento e sulle istanze di riconoscimento federale dei cicli di formazione e studi postdiploma.

² In collaborazione con i Cantoni, controlla l'ottemperanza alle condizioni per il riconoscimento secondo la presente ordinanza, informandone l'Ufficio federale.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del 15 marzo 2001⁹ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica;
- b. ordinanza del 14 dicembre 1983¹⁰ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori di arti applicate;
- c. ordinanza del 10 luglio 1998¹¹ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori d'economia domestica;
- d. ordinanza del 18 dicembre 1986¹² concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del turismo;
- e. ordinanza del 15 marzo 2001¹³ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di ristorazione e albergheria;
- f. ordinanza del 15 marzo 2001¹⁴ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia;
- g. ordinanza del 17 agosto 1992¹⁵ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori d'informatica di gestione;
- h. ordinanza del 15 luglio 1993¹⁶ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori forestali;
- i. ordinanza del 15 agosto 1996¹⁷ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori per droghieri;
- j. ordinanza del 15 giugno 1994¹⁸ concernente le esigenze minime per la formazione in orientamento professionale;
- k. ordinanza del 3 marzo 1994¹⁹ concernente l'attribuzione del titolo di «enologa/enologo» a coloro che hanno assolto la specializzazione in enologia presso le scuole d'ingegneria STS.

⁹ [RU 2001 1167]

¹⁰ [RU 1984 95, 1998 1833 art. 2 lett. g]

¹¹ [RU 1998 2283]

¹² [RU 1987 326, 1998 1833 art. 2 lett. i]

¹³ [RU 2001 1175]

¹⁴ [RU 2001 1183]

¹⁵ [RU 1992 1732, 1998 1833 art. 2 lett. m]

¹⁶ [RU 1993 2412]

¹⁷ [RU 1996 2978, 1998 1833 art. 2 lett. n]

¹⁸ [RU 1994 1746]

¹⁹ [RU 1994 1156]

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ Il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori da parte del Dipartimento in virtù del diritto anteriore rimane ulteriormente valido. Lo stesso vale per i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori riconosciuti in virtù del diritto intercantonale.

² I cicli di formazione e gli studi postdiploma intrapresi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e dell'approvazione dei rispettivi programmi quadro d'insegnamento in virtù del diritto intercantonale o del diritto federale vengono portati a termine conformemente al diritto anteriore.

³ Gli insegnanti che, all'entrata in vigore della presente ordinanza, hanno svolto almeno cinque anni d'insegnamento nell'ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nel periodo di formazione pratica soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12.

⁴ I titolari di titoli conseguiti presso una scuola specializzata superiore riconosciuta in virtù del diritto federale o intercantonale anteriore sono legittimati a portare il nuovo titolo corrispondente, salvo indicazione contraria menzionata negli allegati.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2005.

*Allegato I*²⁰
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di tecnica

(SSS di tecnica)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. direzione di lavori edili;
- b. progettazione edile;
- c. elettrotecnica;
- d. tecnica degli edifici;
- e. tecnica del legno;
- f. informatica;
- g. tecnologia alimentare;
- h. costruzioni meccaniche;
- i. media;
- j. costruzioni metalliche;
- k. microtecnica;
- l. tecnica dei sistemi;
- m. telecomunicazioni;
- n. tessile;
- o. processi aziendali.

2 Ammissione

¹ Chi possiede un attestato di capacità nel settore, viene ammesso al ciclo di formazione senza esame di ammissione.

² Chi possiede altri attestati di capacità e altri titoli di studio di livello secondario II è ammesso se ha superato un esame attitudinale sulle conoscenze di base richieste e se ha svolto un'attività pratica di almeno un anno nel rispettivo campo professionale prima di iniziare il ciclo di formazione.

²⁰ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

³ Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio della professione la procedura di ammissione può essere sostituita con un periodo di prova di sei mesi.

⁴ Gli operatori della formazione possono prevedere condizioni supplementari di ammissione.

3 Procedura di qualificazione

È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

4 Titoli

Vengono rilasciati i titoli legalmente protetti di «tecnica dipl. SSS»/«tecnico dipl. SSS» con l'indicazione complementare della specializzazione.

*Allegato 2*²¹
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica

(SSS di ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. ristorazione e industria alberghiera;
- b. turismo;
- c. conduzione aziendale per economia domestica.

2 Ammissione

¹ Chi possiede un attestato di capacità nel settore, viene ammesso al ciclo di formazione senza esame di ammissione.

² Chi possiede altri attestati di capacità e altri titoli di studio di livello secondario II è ammesso se ha superato un esame attitudinale sulle conoscenze di base richieste e se ha svolto un'attività pratica di almeno un anno nel rispettivo campo professionale prima di iniziare il ciclo di formazione.

³ Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio della professione la procedura di ammissione può essere sostituita con un periodo di prova di sei mesi.

⁴ Gli operatori della formazione possono prevedere condizioni supplementari di ammissione.

3 Procedura di qualificazione

È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

²¹ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. ristorazione e industria alberghiera:	«albergatrice-ristoratrice dipl. SSS»/ «albergatore-ristoratore dipl. SSS»
b. turismo:	«specialista turistica dipl. SSS»/ «specialista turistico dipl. SSS»
c. conduzione aziendale per economia domestica:	«dirigente aziendale d'economia domestica dipl. SSS»/ «dirigente aziendale d'economia domestica dipl. SSS»

*Allegato 3*²²
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di economia

(SSS di economia)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. economia agraria;
- b. economia bancaria;
- c. economia aziendale;
- d. conduzione di drogheria;
- e. marketing management;
- f. assistenza giuridica;
- g. economia tessile;
- h. economia assicurativa;
- i. informatica di gestione;
- j. amministrazione doganale.

2 Ammissione

¹ È ammesso al ciclo di formazione «economia aziendale» chi, oltre al titolo di studio di livello secondario II, ha almeno due anni di esperienza professionale nel settore.

² È ammesso al ciclo di formazione «conduzione di drogheria» chi, oltre al titolo di studio di livello secondario II, ha almeno un anno di esperienza professionale nel settore.

3 Procedura di qualificazione

Le procedure di qualificazione per i cicli di formazione e gli studi postdiploma consistono in:

- a. un lavoro di diploma orientato alla pratica;
- b. un esame orale inteso come colloquio specifico sul lavoro di diploma oppure esami scritti.

²² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. economia agraria:	«commerciante agraria dipl. SSS»/ «commerciante agrario dipl. SSS»
b. economia bancaria:	«economista bancaria dipl. SSS»/ «economista bancario dipl. SSS»
c. economia aziendale:	«economista aziendale dipl. SSS»/ «economista aziendale dipl. SSS»
d. conduzione di drogheria:	«droghiera dipl. SSS»/ «droghiere dipl. SSS»
e. marketing management:	«marketing manager dipl. SSS»/ «marketing manager dipl. SSS»
f. assistenza giuridica:	«assistente giuridica dipl. SSS»/ «assistente giuridico dipl. SSS»
g. economia tessile:	«economista tessile dipl. SSS»/ «economista tessile dipl. SSS»
h. economia assicurativa:	«economista assicurativa dipl. SSS»/ «economista assicurativo dipl. SSS»
i. informatica di gestione:	«informatica di gestione dipl. SSS»/ «informatico di gestione dipl. SSS»
j. amministrazione doganale:	«perita doganale dipl. SSS»/ «perito doganale dipl. SSS»

*Allegato 4*²³
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di agricoltura ed economia forestale

(SSS di agricoltura ed economia forestale)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. tecnica agraria;
- b. economia forestale.

2 Ammissione

¹ Chi possiede un attestato di capacità nel settore, viene ammesso al ciclo di formazione senza esame di ammissione.

² È ammesso ai cicli di formazione dell'economia forestale chi, oltre al titolo di studio di livello secondario II, ha un'esperienza professionale nel settore e ha superato l'esame attitudinale.

3 Procedura di qualificazione

È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. tecnica agraria:	«agrotecnica dipl. SSS»/ «agrotecnico dipl. SSS»
b. economia forestale:	«forestale dipl. SSS»/ «forestale dipl. SSS»

²³ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

Allegato 5²⁴
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie

(SSS per le professioni sanitarie)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. attivazione;
- b. igiene dentale;
- c. tecniche di radiologia medica;
- d. analisi biomediche;
- e. tecnica operatoria;
- f. ortottica;
- g. cure infermieristiche;
- h. podologia;
- i. soccorso sanitario.

2 Ammissione

L'ammissione ad un ciclo di formazione è subordinata a un esame attitudinale.

3 Procedura di qualificazione

¹ Le procedure di qualificazione dei cicli di formazione consistono almeno in

- a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica;
- b. una qualificazione del periodo di pratica o un esame pratico;
- c. un colloquio d'esame.

² Le procedure di qualificazione degli studi postdiploma consistono in un colloquio d'esame e almeno in un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica.

²⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RÚ 2010 4555).

4 Titoli

¹ I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. attivazione:	«specialista in attivazione dipl. SSS»/ «specialista in attivazione dipl. SSS»
b. igiene dentale:	«igienista dentale dipl. SSS»/ «igienista dentale dipl. SSS»
c. tecniche di radiologia medica:	«tecnica di radiologia medica dipl. SSS»/ «tecnico di radiologia medica dipl. SSS»
d. analisi biomediche:	«tecnica in analisi biomediche dipl. SSS»/ «tecnico in analisi biomediche dipl. SSS»
e. tecnica operatoria:	«tecnica di sala operatoria dipl. SSS»/ «tecnico di sala operatoria dipl. SSS»
f. ortottica:	«ortottista dipl. SSS»/ «ortottista dipl. SSS»
g. cure infermieristiche:	«infermiera dipl. SSS»/ «infermiere dipl. SSS»
h. podologia:	«podologa dipl. SSS»/ «podologo dipl. SSS»
i. soccorso sanitario:	«soccorritrice dipl. SSS»/ «soccorritore dipl. SSS»

² I detentori dei titoli finora rilasciati di «infermiera con diploma di livello 1»/«infermiere con diploma di livello 1» non sono legittimati a portare il nuovo titolo di «infermiera dipl. SSS»/«infermiere dipl. SSS». È fatta salva una procedura volta a stabilire l'equipollenza delle qualifiche già acquisite, procedura che deve essere approvata dall'UFFT e svolta dagli operatori della formazione. Il periodo per lo svolgimento della procedura scade il 31 dicembre 2011.

Allegato 6²⁵
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di lavoro sociale e formazione degli adulti

(SSS di lavoro sociale e formazione degli adulti)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. formazione degli adulti;
- b. educazione dell'infanzia;
- c. educazione sociale;
- d. conduzione di laboratorio sociopedagogico.

2 Ammissione

¹ L'ammissione ad un ciclo di formazione è subordinata a un esame attitudinale.

² Oltre all'esame attitudinale possono essere richiesti:

- a. un periodo di pratica propedeutico, le cui modalità e durata sono definite dagli operatori della formazione;
- b. un'esperienza nel mondo del lavoro.

3 Procedura di qualificazione

¹ Le procedure di qualificazione dei cicli di formazione consistono almeno in:

- a. un lavoro di diploma o un lavoro finale orientati alla pratica o ad un progetto;
- b. una qualificazione del periodo di pratica o un esame pratico;
- c. un colloquio d'esame.

² Le procedure di qualificazione degli studi postdiploma consistono in un colloquio d'esame e almeno in un lavoro di diploma o un lavoro finale orientato alla pratica o ad un progetto.

²⁵ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. formazione degli adulti:	«formatrice degli adulti dipl. SSS»/ «formatore degli adulti dipl. SSS»
b. educazione dell'infanzia:	«educatrice dell'infanzia dipl. SSS»/ «educatore dell'infanzia dipl. SSS»
c. educazione sociale:	«educatrice sociale dipl. SSS»/ «educatore sociale dipl. SSS»
d. conduzione di laboratorio sociopedagogico:	«conduttrice di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS» «conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS»

Allegato 7²⁶
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di arti, arti applicate e design

(SSS di arti, arti applicate e design)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. arti figurative;
- b. danza;
- c. design visivo;
- d. musica;
- e. design di prodotto;
- f. recitazione.

2 Ammissione

¹ Gli studenti che dimostrano di possedere un talento artistico straordinario, possono essere ammessi in via eccezionale anche senza titolo di studio di livello secondario II. Gli operatori della formazione fissano le condizioni.

² L'ammissione ad un ciclo di formazione è subordinata a un esame attitudinale. In sostituzione di questo può essere prescritta la frequenza di un corso propedeutico.

3 Procedura di qualificazione

¹ Le procedure di qualificazione dei cicli di formazione consistono almeno in

- a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica;
- b. un esame pratico;
- c. un colloquio d'esame o una presentazione.

² Le procedure di qualificazione degli studi postdiploma consistono in un colloquio d'esame e almeno in un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica.

²⁶ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RÜ 2010 4555).

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. arti figurative:	«designer dipl. SSS arti figurative»/ «designer dipl. SSS arti figurative»
b. danza:	«danzatrice dipl. SSS»/ «danzatore dipl. SSS»
c. design visivo:	«designer dipl. SSS design visivo»/ «designer dipl. SSS design visivo»
d. musica:	«musicista dipl. SSS»/ «musicista dipl. SSS»
e. design di prodotto:	«designer dipl. SSS design di prodotto»/ «designer dipl. SSS design di prodotto»
f. recitazione:	«attrice dipl. SSS»/ «attore dipl. SSS»

Allegato 8²⁷
(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di traffico e trasporti

(SSS di traffico e trasporti)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

- a. controllo del traffico aereo;
- b. direzione del traffico aereo;
- c. pilota di linea.

2 Ammissione

¹ È ammesso a un ciclo di formazione:

- a. chi possiede un attestato federale di capacità o un altro titolo di studio di livello secondario II;
- b. chi ha superato un esame attitudinale sulle conoscenze di base e capacità richieste; e
- c. chi ha svolto un'attività pratica di almeno un anno in un campo professionale pertinente.

² Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio della professione la procedura di ammissione può essere sostituita con un periodo di prova di sei mesi.

³ Gli operatori della formazione possono prevedere condizioni supplementari di ammissione.

3 Procedura di qualificazione

È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

²⁷ Introdotta dal n. II n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione	Titolo
a. controllo del traffico aereo:	«specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS»/ «specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS»
b. direzione del traffico aereo:	«controllora del traffico aereo dipl. SSS»/ «controllore del traffico aereo dipl. SSS»
c. pilota di linea:	«pilota dipl. SSS»/ «pilota dipl. SSS»
